Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1938

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA, BONFRISCO e SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2009

Modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata dei condannati a pena detentiva

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, la legge 26 luglio 1975, n. 354 ha riordinato il sistema penitenziario e, tra l'altro, detta norme sull'esecuzione delle misure limitative e privative della libertà. All'articolo 54 la citata legge prevede il riconoscimento di una detrazione di quarantacinque giorni, ogni 6 mesi di detenzione, al condannato che dia prova di partecipazione alla rieducazione. Orbene, ai fini della data di liberazione del detenuto, riteniamo limitativo valutare i generici parametri previsti dalla citata legge n.354 del 1975 e precisati poi dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto tali parametri riconducono essenzialmente alla cosiddetta buona condotta; andrebbe, invece, introdotto un metodo di valutazione che esamini il detenuto in relazione alla sua partecipazione alle attività di promozione della legalità e al lavoro, studio e lettura in carcere, unitamente all'instaurazione di corretti e costruttivi rapporti con il microcosmo che lo circonda, così da poter premiare quelle persone che effettivamente abbiano dato prova di impegnarsi per un recupero totale nell'ottica di un reinserimento nella società civile, dimostrando di accettare di buon grado tutti i suoi obblighi verso la legalità.

Questo impegno più concreto e materialmente riscontrabile da parte del detenuto potrebbe pertanto essere premiato con uno sconto di pena di sessanta giorni e non più quarantacinque, e avrebbe per di più il gradito effetto collaterale di ridurre la popolazione carceraria. Come tutti sappiamo, le carceri italiane sono nettamente sovraffollate; da stime recenti si calcola che i detenuti siano oggi 65.674, un numero davvero esorbitante che produce condizioni di vita difficili non sempre in linea con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, e che spesso sfociano anche in atti di violenza sia contro se stessi che contro altri o in atteggiamenti miranti ad ottenere benefici non attraverso un corretto comportamento bensì tramite l'uso anomalo delle conoscenze di fatti procedurali. Quindi l'identificazione di metodi che comportino una riduzione della popolazione carceraria appaiono quantomai opportuni, soprattutto se si pensa che lo scopo che si propone il presente disegno di legge, e cioè una riduzione premiale della pena, viene indotto da una valutazione assai più attenta e multifattoriale dell'avvenuta riabilitazione. In tal guisa, si può realizzare un percorso virtuoso efficace e non superficiale o meramente burocratico, in grado di premiare coloro che veramente hanno imboccato la via dell'ammenda e del reinserimento nella società civile.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 54 della suddetta legge n. 354 del 1975 introducendo la detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, nonché una multifattorietà nella valutazione dell'avvenuta riabilitazione del detenuto.

Trattandosi di norma di diritto sostanziale, rispondente al principio del *favor rei* inteso nell'accezione ampia, la disposizione non può che essere estesa anche a tutti i detenuti, condannati con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. La valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative, di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, è formulata dal gruppo di osservazione di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230».

2. All'articolo 103 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a tutti i condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge medesima, sussistano i presupposti per la liberazione anticipata.

€ 1,00